

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 20 gennaio 2022, n. 4

Autorizzazione allo scarico dell'effluente del depuratore comunale di Canosa di Puglia (BT) nel corpo idrico recettore denominato "Canale Lamapopoli", tributario del Fiume Ofanto - art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti.

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative:

LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;

PREMESSO CHE:

- la Regione – Sezione Risorse Idriche, con DD n. 81 del 23/04/2015, ha rilasciato, in favore di AQP Spa, l’autorizzazione provvisoria (6 mesi) allo scarico dell’impianto di depurazione di che trattasi nel Canale “Lamapopoli” e nel bacino di fitodepurazione, in quest’ultimo ai soli fini del suo collaudo tecnico;
- l’AQP, con nota prot. 48681 del 07/05/2015, ha richiesto l’adozione di un ordinanza sindacale per l’apposizione dei cartelli contenenti i divieti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico;
- l’AQP, con nota prot. 52308 del 18/05/2015, ha trasmesso la seguente documentazione: cartografia riportante la posizione dei cartelli da installare nelle fasce di rispetto; il piano di disinfezione dell’area del depuratore e del punto di scarico nel recapito finale; il piano di manutenzione ordinaria dell’impianto ed il piano di emergenza e controllo;
- la Regione, con nota prot. 4576 del 04/08/2015, ha chiesto ai soggetti interessati gli aggiornamenti relativi alle operazioni di collaudo del bacino di fitodepurazione;
- l’AQP, con nota prot. 84482 del 26/08/2015, ha richiesto l’autorizzazione definitiva allo scarico;
- l’AQP, con successiva nota prot. 100596 del 08/10/2015, ha comunicato l’avvenuta consegna dei lavori di potenziamento del depuratore all’impresa aggiudicataria in data 28/09/2015 e ha trasmesso il cronoprogramma degli interventi ripartiti in quattro fasi;
- questa Sezione, con nota prot. n. 7010 del 01/12/2015, ha chiesto all’AQP ed al Comune di Canosa in Puglia, ognuno per quanto di competenza: il certificato provvisorio di collaudo tecnico/amministrativo e l’attestazione di efficienza funzionale del bacino di fitodepurazione; il cronoprogramma aggiornato relativo ai lavori di potenziamento del depuratore finanziati con delibera CIPE 62/11 e APQ del 24/04/2013; gli aggiornamenti circa il passaggio di gestione del bacino di fitodepurazione all’Aqp;
- l’AQP, con nota prot. 124991 del 09/12/2015, ha riscontrato le richieste della Regione notiziandola sull’andamento dei lavori di potenziamento dell’impianto; inoltre, ha evidenziato una serie di criticità relative al bacino di fitodepurazione realizzato dal Comune che dovevano essere risolte prima del passaggio in gestione AQP;
- la scrivente Sezione, prendendo atto delle criticità rilevate da AQP sul bacino di fitodepurazione, ha chiesto al Comune di fornire i necessari chiarimenti e di proporre eventuali soluzioni, giusta nota prot. 7431 del 16/12/2015;
- il Comune di Canosa, con mail inviata in data 14/01/2016 ed acquisita in atti al prot. 291 del 18/01/2016, ha trasmesso copia del certificato di collaudo del bacino di fitodepurazione sottoscritto in data 20/07/2015;
- il Comune di Canosa, con nota prot. 4338 del 05/02/2016, ha chiesto a tutti i Soggetti competenti, un incontro finalizzato alla risoluzione delle problematiche relative al passaggio di gestione all’Aqp del bacino di fitodepurazione; in allegato alla medesima nota, il Comune ha trasmesso il rilievo fotografico degli accorgimenti adottati al fine di evitare pregiudizi per la pubblica incolumità (pulizia dell’area con sfalcio e contenimento della vegetazione, delimitazione con staccionata e cancelli di ingresso dell’area del bacino di fitodepurazione);
- l’AQP, con nota prot. 22517 del 01/03/2016, ha richiesto al CdB Terre d’Apulia il parere tecnico ai sensi del RR n. 17/2013, allegando una monografia dei punti di scarico ubicati nel canale Lamapopoli e presso il bacino di fitodepurazione;
- il Comune di Canosa, con nota prot. 15684 del 02/05/2016, ha sollecitato gli Enti interessati ad intraprendere ogni utile iniziativa al fine di concretizzare il passaggio di gestione del bacino di fitodepurazione all’AQP;
- la Sezione Risorse Idriche, con nota prot. 2615 del 05/05/20216, ha sollecitato l’AIP ad attivare ogni

iniziativa utile per il passaggio della gestione del bacino di fitodepurazione in capo ad AQP;

- l'AQP, con nota prot. 55586 del 19/05/2016, in ottemperanza a quanto disposto nell'atto autorizzativo, ha trasmesso alla Regione Puglia la scheda riassuntiva dei dati di esercizio mensili riferiti al periodo gennaio-dicembre 2015;
- l'AIP, con nota prot. 2701 del 24/05/2016, nel riscontrare le richieste della Regione, ha evidenziato di non aver ancora ricevuto da parte del Comune il certificato di collaudo del bacino di fitodepurazione e ha suggerito l'opportunità che fosse la stessa Regione Puglia, in qualità di finanziatore dell'opera realizzata dal Comune, a convocare un tavolo tecnico con gli Enti di competenza per assumere determinazioni sul trasferimento di gestione;
- l'AQP, con nota prot. 56917 del 24/05/2016, ha trasmesso al Consorzio di Bonifica competente la documentazione integrativa riguardante i profili connessi al RR n. 17/2013;
- il Comune di Canosa, con nota prot. 26340 del 08/07/2016, ha nuovamente sollecitato la definizione del passaggio di gestione del bacino di fitodepurazione;
- la Sezione Risorse Idriche, con nota prot. 4500 del 02/08/2016, ha riscontrato la summenzionata nota dell'AIP, evidenziando che il bacino di fitodepurazione era stato finanziato attraverso risorse gestite da un'altra articolazione della Regione Puglia;
- l'AQP, con nota prot. 85522 del 08/08/2016, in adempimento alle prescrizioni contenute alla DD n.313/2014 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, relativa alla procedura di verifica assoggettabilità a VIA dell'intervento dei lavori di potenziamento dell'impianto in oggetto, ha trasmesso all'Arpa Puglia il PMA, per la sua validazione;
- l'AQP, con nota prot. 76542 del 14/07/2016, ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione rilasciato dal direttore lavori in data 05/07/2016;
- il Comune di Canosa, con nota prot. 36952 del 03/10/2016, ha trasmesso, tra le altre cose, ad AIP il collaudo del bacino di fitodepurazione e la determinazione dirigenziale di ammissibilità del certificato di collaudo;
- l'AQP, con nota prot. 105834 del 11/10/2016, ha trasmesso la scheda tecnica di impianto aggiornata a seguito degli interventi di potenziamento realizzati;
- nell'incontro del 03/11/2016 tenutosi presso la sede dell'AIP sono stati richiamati gli accordi intercorsi tra le parti che prevedevano il passaggio di gestione in subordine al collaudo dell'opera realizzata, nonché alla definizione di una serie di aspetti sostanziali: funzionamento del sistema di scarico, costi di gestione, necessità o meno di variare il PTA;
- nel corso della medesima riunione, inoltre, sono emerse una serie di circostanze che richiedevano i necessari approfondimenti:
 - Il mutato stato di fatto e di funzionamento dell'opera realizzata rispetto a quella collaudata provocato da due successive esondazioni del fiume Ofanto che avevano determinato il mancato attecchimento delle essenze vegetali piantumate nel bacino e, con ogni probabilità, anche l'ostruzione del pozzetto di valle; tali accadimenti, di fatto, avevano reso il bacino di fitodepurazione una sorta di vasca di ricircolo di reflui già depurati che defluivano nel fiume Ofanto per tracimazione dalla sommità delle pareti contermini al fiume;
 - l'ubicazione dell'opera in area golenale che non escludeva il ripetersi di allagamenti causati dalle piene dell'Ofanto con conseguente necessità di prevedere nel futuro interventi manutentivi ordinari e straordinari durante l'esercizio del bacino.
- l'AIP, a seguito della constatazione delle predette criticità in occasione del sopralluogo effettuato in data 14/11/2016 congiuntamente con l'AQP ed il Comune, con nota prot. 6508 del 21/12/2016, ha chiesto alla Regione di convocare un apposito tavolo tecnico al fine di chiarire il funzionamento complessivo del sistema di scarico e per condividere una strategia operativa per il trasferimento della titolarità della gestione dell'opera;
- la Regione Puglia, con nota prot. 2553 del 28/02/2018, ha chiesto ad AQP una relazione dettagliata che attestasse la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal progetto di potenziamento, anche quelli definiti come secondari, richiamando integralmente il parere della Sezione reso nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, giusta nota prot. 671 del 14/02/2014;

- l'AQP, con nota prot. 98795 del 03/10/2018, ha trasmesso il Piano di Gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- tra il 2019 ed il 2021 sono intervenute una serie di interlocuzioni sui seguenti temi: ripetuti superamenti dei valori limite del parametro "P.tot" (anno 2020), arrivo di extraportate all'impianto in concomitanza di eventi piovosi causati da immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento in fogna nera e un episodio di furto di cavi elettrici perpetrato da ignoti nella notte tra il 16 ed il 17 agosto del 2021;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 14463 del 30/11/2021, ha convocato un tavolo tecnico tenutosi in data 07/12/2021 con la finalità di completare il quadro istruttorio prodromico all'adozione del provvedimento autorizzativo;
- in occasione dell'incontro sono stati affrontati in maniera specifica i seguenti argomenti:
 - le problematiche connesse all'ex bacino di fitodepurazione realizzato nel passato e l'ipotesi progettuale di un suo recupero, nell'ambito di un intervento di riqualificazione fluviale, avanzato dalla Provincia di Barletta Andria Trani (in qualità di Ente gestore provvisorio del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto");
 - la conseguente individuazione del punto di scarico da considerare nell'atto autorizzativo nelle more della piena realizzazione del succitato progetto;
 - l'opportuna riedizione del Piano di Monitoraggio Ambientale redatto da AQP nel 2016 alla luce delle linee guida contenute nel RR n. 13/2017;
 - lo stato di definizione della procedura di rilascio del nulla osta/autorizzazione ai sensi del RR n. 17/2013 da parte del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" per lo scarico del depuratore di cui trattasi nel tratto terminale del Canale "Lamapopoli";
- la scrivente Sezione, con nota prot. 14961 del 13/12/2021, nel trasmettere il verbale della predetta riunione, ha chiesto specificamente al Comune di Canosa di Puglia di far conoscere, entro un termine di 15 giorni, le proprie determinazioni in merito alla possibilità di continuare ad alimentare l'ex bacino di fitodepurazione nelle more del suo recupero funzionale; la Sezione, nella stessa nota, ha preannunciato che il mancato riscontro del Comune entro i termini indicati sarebbe stato interpretato come un mancato consenso a tale ipotesi, con conseguente riattivazione del solo scarico nel Canale Lamapopoli;
- questa Sezione, con ultima nota prot. 15222 del 17/12/2021, ha sollecitato l'AQP ed il Consorzio a dar seguito alle intese raggiunte anche al fine di regolarizzare gli scarichi dei depuratori comunali che interessano i corpi idrici recettori gestiti dai Consorzi di Bonifica in ossequio alla LR n. 4/2012 e al RR n. 17/2013;
- Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con nota prot. 37 del 03/01/2022, acquisita in atti al prot. 56 del 04/01/2022, ha trasmesso ad AQP i disciplinari regolanti i rapporti convenzionali ai sensi del RR n. 17/2013, ivi compreso quello relativo al depuratore di Canosa di Puglia, chiedendo a quest'ultima di sottoscriverli;

ATTESO CHE:

- l'impianto di depurazione è stato oggetto di un intervento di potenziamento (P8004), i cui lavori sono stati ultimati in data 24/05/2016, collaudati in data 27/09/2016;
- dalla lettura degli elaborati del succitato progetto di potenziamento (P8004) emerge che il presidio depurativo ha raggiunto una potenzialità nominale pari a 48.630 A.E.; l'impianto è stato dimensionato per trattare una portata media di 259 mc/h (considerando una dotazione idrica di 160 l/(ab*d) e per licenziare un refluco conforme ai limiti di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- l'impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura grossolana e fine;
- Dissabbiatura;
- Equalizzazione;
- Comparto biologico denitro/ossidazione-nitrificazione;
- Stazione di stoccaggio e dosaggio cloruro ferrico;

- Ricircolo miscela areata;
- Sedimentazione secondaria;
- Ricircolo fanghi secondari;
- Filtrazione in pressione;
- Disinfezione UV/ipoclorito di sodio;

Linea fanghi

- Sollevamento fanghi di supero
- Digestione aerobica
- Ispessimento fanghi
- Disidratazione meccanica;
- il PTA 2009-2015 aveva previsto un carico generato dall'agglomerato di Canosa di Puglia pari a 48.638 AE e una potenzialità dell'impianto di depurazione (ante potenziamento) di 32.000 AE;
- il PTA 2015-2021, attualmente adottato, ha aggiornato le precedenti previsioni, mantenendo pressoché inalterato il carico generato dall'agglomerato di Canosa di Puglia pari a 48.700 AE e allineando la potenzialità nominale dell'impianto di depurazione a quella ricavabile dai dati progettuali, vale a dire di 48.600 AE (a cui è stato aggiunto il dato teorico di potenzialità massima pari a 58.320);
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2020, emerge che gli AE serviti siano pari a 47.692 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 2.065.704 mc/anno (5.660 mc/giorno ~ 235 mc/ora), del tutto compatibile con le previsioni delle portate giornaliere medie e di punta assunte in fase progettuale;
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia e attualmente a conoscenza di questa Sezione (primi tre trimestri del 2021), si rilevano i seguenti superamenti dei valori limite allo scarico di cui alla Tab. 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006: 1 superamento del parametro "Alluminio" (cfr rdp 9509 del 03/06/2021); 1 superamento dei parametri "Fosforo totale" ed "E. Coli" (cfr rdp 13254 del 20/07/2021);
- in disparte i predetti superamenti che troveranno una loro autonoma definizione nell'ambito dei relativi procedimenti sanzionatori, si rileva comunque un miglioramento delle performance depurative nel passaggio dal 2020 al 2021, soprattutto per quel che attiene al parametro "fosforo totale";

CONSIDERATO CHE:

- l'effluente del depuratore raggiunge il corpo idrico ricettore attraverso due collettori emissari della lunghezza di circa 2300 m che si sviluppano parallelamente e si congiungono in un pozzetto terminale posto in sinistra idraulica del "Canale Lamapopoli"; il punto di scarico ha le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 588.430,63 E e 4.566.618,71 N (41°14'46,11"N, 16°03'19,45"E - sistema WGS84);
- nell'ambito del progetto relativo al bacino di fitodepurazione, proposto dal Comune di Canosa di Puglia, è stato realizzato un secondo e alternativo sistema di scarico costituito dai seguenti elementi funzionali: paratoie installate nel pozzetto terminale di AQP per poter indirizzare il flusso in arrivo, o verso il punto di scarico nel canale Lamapopoli, o verso il bacino di fitodepurazione; nuova condotta di alimentazione del bacino di fitodepurazione, con primo tratto in subalveo e successivo sviluppo in destra idraulica del canale Lamapopoli; pozzetti di ispezione; pozzetto di alimentazione del bacino di fitodepurazione dotato di bypass con punto di scarico nel fiume Ofanto; bacino di fitodepurazione; opere terminali di scarico nel fiume Ofanto;
- questa Sezione, con AD n. 81 del 23/04/2015, ha autorizzato provvisoriamente lo scarico del depuratore in esame nel canale Lamapopoli, nelle more del potenziamento del depuratore in conformità al vigente PTA, ed ha contestualmente autorizzato, sempre provvisoriamente lo scarico nel "bacino di fitodepurazione" e *"del troppo pieno delle acque ulteriormente trattate nel predetto bacino nel fiume Ofanto"*, **ai soli fini del collaudo tecnico dei lavori realizzati dal Comune....**;
- sempre con riguardo al bacino di fitodepurazione, in occasione del tavolo tecnico svolto da AIP il 03/11/2016 è emerso quanto segue (**poi confermato con successivo sopralluogo presso il suddetto bacino effettuato**

congiuntamente dall'AIP, AQP ed il Comune il 14/11/2016):

- **il mutato stato di fatto e di funzionamento del bacino di fitodepurazione rispetto a quello collaudato**, determinato da una serie di esondazioni del fiume Ofanto;
- la particolare ubicazione dell'opera in area golenale che non escludeva il ripetersi di allagamenti causati dalle piene dell'Ofanto.
- le criticità pocanzi indicate hanno sempre costituito un ragionevole impedimento al passaggio in gestione AQP delle opere realizzate dal Comune di Canosa di Puglia;
- in occasione dell'ultimo tavolo tecnico svolto dalla scrivente Sezione in data 07/12/2021, sono state sostanzialmente confermate le criticità di funzionamento del bacino di fitodepurazione emerse nel 2016 che continuano a non consentire il passaggio in gestione AQP delle opere realizzate dal Comune;
- il quadro informativo è stato però arricchito dalla proposta progettuale avanzata dalla Provincia di Barletta Andria Trani che prevede il recupero funzionale del bacino di fitodepurazione in un'ottica di riqualificazione fluviale dell'Ofanto; in tale scenario progettuale, si andrebbe a conservare l'opera idraulica di alimentazione del bacino di fitodepurazione (dal pozzetto terminale di AQP al pozzetto di monte del bacino), andando a riqualificare/recuperare quest'ultimo; in tale scenario progettuale, i rappresentanti di AQP, in occasione del predetto tavolo tecnico del 07/12/2021, hanno dichiarato che *"...ci siano i margini per valutare una presa in gestione di AQP della sola opera idraulica di alimentazione del bacino di fitodepurazione, lasciando quest'ultimo alla gestione degli Enti competenti"*.
- la possibilità di conservare l'attuale alimentazione del bacino di laminazione con l'effluente dell'impianto di depurazione in esame, nelle more della realizzazione del progetto della Provincia, così come auspicato dal direttore pro tempore dell'Ente Gestore dell'area naturale regionale, è stata subordinata alle determinazioni assunte dal Comune di Canosa di Puglia (risultato assente alla riunione del 07/12/2021), con le modalità e tempi indicati nella nota di questa Sezione prot. 14961 del 13 12 2021;
- l'assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione comunale, coerentemente a quanto già indicato dalla scrivente Sezione nella nota pocanzi citata, è da intendersi come *"mancato consenso al prosieguo dell'alimentazione del bacino"*, con la conseguente necessità di disciplinare, ai sensi dell'art. 124 del TUA, la sola riattivazione dello scarico del depuratore in esame nel Canale Lamapopoli;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- dalla lettura coordinata della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013, si ricava, in linea generale, che è ammessa

la continuità degli scarichi esistenti dei depuratori comunali nelle opere di bonifica, purché siano conformi al PRTA, residuando in capo ai Consorzi la facoltà di definire le modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della LR n. 4/2012 e dell'art. 2 del RR n. 17/2013; trattandosi, poi, di scarico esistente, il Consorzio è nelle condizioni di rilasciare in piena autonomia il suddetto parere tecnico;

- Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, per le norme pocanzi richiamate, è il soggetto preposto alla manutenzione del Canale Lamapopoli recipiente dell'effluente depurato dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Canosa di Puglia;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

"Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture idrico fognarie", ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

DETERMINA

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del DLgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Canosa di Puglia nel "Canale Lamapopoli", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 588.430,63 E e 4.566.618,71 N (41°14'46,11"N, 16°03'19,45"E - sistema WGS84);
3. **di stabilire che:**
 - a. il presente atto avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del DLgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. lo scarico nel Canale Lamapopoli costituirà l'ordinaria modalità di immissione nel recettore finale dell'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Canosa di Puglia, nelle more della eventuale realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste dal progetto di riqualificazione fluviale della Provincia di Barletta, Andria Trani;
 - c. su istanza di parte potrà essere autorizzato, con atto complementare al presente, un diverso punto di scarico temporaneo che consenta di alimentare le opere previste dal progetto della Provincia, al solo fine del loro collaudo;
 - d. l'attivazione definitiva del nuovo sistema di scarico previsto nel progetto della Provincia e la contestuale dismissione dello scarico nel Canale Lamapopoli potrà avvenire solo a seguito del collaudo delle opere realizzate dalla Provincia, della inequivocabile identificazione del soggetto gestore di tali opere e del passaggio in gestione AQP delle attuali opere di alimentazione del bacino di fitodepurazione;
 - e. lo scarico, in ragione dell'attuale potenzialità dell'impianto e del carico generato dall'abitato, dovrà attestarsi su di un valore massimo di portata media e di carico influente corrispondente al dato assunto nel PRTA;
 - f. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del DLgs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 2.500 UFC/100 ml;
4. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
 - a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale, qualora il Comune di Canosa di Puglia non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;
 - b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;

- c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **3f**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 (scarico su suolo e sottosuolo);
- d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, TOC, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità su Vibro fischeri; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi;** a tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 4a) il gestore **dovrà trasmettere le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico;** il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;

5. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. con cadenza annuale dovrà trasmettere:
- i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore (4d e 4e); qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;**
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- b. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- c. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- d. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

6. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti previsti dal Piano di Gestione e dagli annessi allegati, nonché dal disciplinare di gestione ordinaria;
7. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (solo lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
 - dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
 - lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
8. **di impegnare Arpa Puglia:**
- sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
 - a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
 - a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;
9. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da Aqp, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
10. **di impegnare altresì il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia** a garantire gli appropriati interventi di

manutenzione del tratto di canale a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inlveamento delle portate effluenti e nelle more del perfezionamento delle procedure attivate ai sensi del RR n. 13/2017;

11.di impegnare il Comune di Canosa di Puglia, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

12.di impegnare specificatamente il Comune di Canosa di Puglia:

a. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

b. lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

13.di impegnare la Provincia di Barletta Andria Trani a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee e/o di autorizzazioni alle derivazioni di acque superficiali ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

14.di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

15.di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

16.di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

17.di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

18.di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

19.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'Aqp S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Barletta Andria Trani, al Comune di Canosa di Puglia, al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;

20.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 13 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A., all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Barletta Andria Trani, al Comune di Canosa di Puglia, al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti